



## CIRCOLARE LAVORO

30/04/2016

La circolare contiene le **News** più importanti degli ultimi quindici giorni in materia lavoro, i prossimi **adempimenti e scadenze** per le imprese e una **guida pratica** che tratta in maniera sintetica e schematica l'argomento di maggior rilievo dell'ultimo periodo.



## Sommario

<b>Sommario</b> .....	<b>2</b>
<b>NEWS</b> .....	<b>3</b>
1.1 Sportello virtuale INAIL .....	3
1.2 Proroga bando formazione INAIL.....	3
1.3 Prestazioni a sostegno del reddito Nuovo modello.....	4
1.4 Distacco lavoratori in Ue.....	5
1.5 FdS Credito cooperativo.....	6
1.6 Voucher Aggiornata la procedura .....	7
1.7 Esonero contributivo non per lo stesso datore .....	8
1.8 Part time agevolato prepensionamento .....	8
1.9 Differimento disattivazione utenze Codice ditta.....	10
1.10 Disabili Contributo esonerativo .....	10
1.11 Certificato di agibilità ex ENPALS.....	12
1.12 Sistema ticket Domande CIGO .....	12
1.13 CdS Incremento del 10% .....	13
1.14 Violenza di genere Modello per indennità .....	14
1.15 Contributo gestione APE .....	14
1.16 Trattamento speciale disoccupazione edile.....	15
1.17 CIG in agricoltura .....	16
1.18 ENPAIA Denuncia di infortunio.....	16
1.19 Riscatto Ricongiunzione Rendita Attestazioni fiscali .....	17
1.20 Formazione, 2 milioni da Emilia Romagna.....	18
1.21 Appalti Clausole sociali .....	19
1.22 Assegno integrativo Presentazione domanda.....	20
1.23 Artigiani e commercianti Imposizione contributiva 2016 .....	21
1.24 Acquisto Voucher telematici .....	21
1.25 Attestazioni fiscali oneri Riscatto Ricongiunzione e Rendita .....	22
1.26 Indennità Maternità, Parto prematuro.....	22
1.27 Permesso soggiorno elettronico.....	23
<b>ADEMPIMENTI E SCADENZE</b> .....	<b>24</b>
16 maggio 2016 .....	24
20 maggio 2016 .....	24
25 maggio 2016 .....	25
31 maggio 2016 .....	25
<b>GUIDA PRATICA</b> .....	<b>25</b>
Presentazione del prospetto informativo disabili.....	25
<b>Informazioni di contatto</b> .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>



## NEWS

### 1.1 Sportello virtuale INAIL

Dal 16 marzo 2015 l'INAIL ha reso disponibile, sul proprio portale, il servizio "Sportello virtuale lavoratori" dedicato agli utenti infortunati, tecnopatici e/o titolari di rendita, grazie al quale è possibile visualizzare informazioni personalizzate (dati anagrafici, forma e dettaglio di pagamento, stato della pratica), stampare la Certificazione Unica ed interagire con la sede di competenza per richiedere ulteriori informazioni sullo stato della propria pratica e per comunicare eventuali variazioni anagrafiche.

L'accesso allo "Sportello" può avvenire attraverso credenziali INAIL, INPS, Carta nazionale dei servizi (CNS) e Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

Con nota del 13 aprile 2016 l'Istituto ha comunicato che, dal 12 aprile 2016, l'applicativo è stato implementato, per cui gli utenti possono adesso verificare anche l'esito della trattazione della pratica e visualizzare i provvedimenti loro indirizzati, sia per singola pratica sia nel dettaglio dei pagamenti.

### 1.2 Proroga bando formazione INAIL

Nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016 è stato pubblicato l'avviso di modifica e proroga del termine di scadenza del bando per il finanziamento di progetti formativi specificatamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese, approvato con determinazione del Direttore centrale Prevenzione INAIL n. 16 dell'11 aprile 2016.

Si ricorda che con il bando in questione sono stati messi a disposizione 14,5 milioni di euro per il finanziamento di una campagna nazionale di rafforzamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro nelle piccole, medie e micro imprese.

Le modifiche sono relative a:

- soggetti attuatori;



- modalità di presentazione della domanda e più specificatamente alla documentazione che va allegata, a pena di esclusione.

### Soggetti attuatori

Nel particolare, la modifica all'art. 5 del bando prevede che le imprese, i soggetti individuati ex art. 21, D.Lgs. n. 81/2008, gli iscritti agli Ordini e collegi professionali, gli RLST e gli RLS, deleghino alla presentazione della domanda di finanziamento i soggetti attuatori, in forma singola o in aggregazione.

### Termine

L'avviso fissa, inoltre, un nuovo termine per la presentazione delle domande di partecipazione che pertanto, unitamente a tutta la documentazione indicata nel bando, dovranno pervenire all'INAIL, a pena di esclusione, entro le ore 13.00 del giorno 10 giugno 2016.

## 1.3 Prestazioni a sostegno del reddito Nuovo modello

L'INPS aggiorna la modulistica per il pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito con particolare riferimento alle informazioni inerenti le modalità di pagamento.

A tal proposito il messaggio n. 1652 del 14 aprile 2016 specifica che non è più sufficiente la sola indicazione del codice IBAN per cui è stata integrata la modulistica per l'attestazione della modalità di pagamento, in particolare in caso di richiesta di pagamenti con accredito su conto corrente bancario o postale, carta prepagata o libretto postale.

La nuova modulistica è da utilizzare:

- nel caso di una nuova domanda di prestazione a sostegno del reddito;
- nel caso di prestazione già in corso di pagamento, al fine di segnalare eventuali variazioni delle modalità di pagamento (da sportello dell'Ufficio postale ad accredito) o del codice IBAN.

Con il modello "Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito" (codice SR163) il richiedente dovrà specificare la modalità di pagamento, già indicata nella domanda di servizio, e, nel caso di accredito, anche i dati di riferimento dell'Agenzia o Filiale dell'Istituto



di credito (Banca/Posta) che effettua il pagamento, nonché il codice IBAN, riferito al rapporto di conto del richiedente la prestazione, con data, timbro e firma del funzionario del competente Ufficio postale o della Banca.

Specifica, inoltre, il messaggio INPS n. 1652/2016 che nel caso di conti correnti o carte prepagate aperti presso Istituti di credito virtuali è sufficiente inviare il documento rilasciato on line dalla procedura di collegamento al conto nel quale appare l'intestazione.

#### 1.4 Distacco lavoratori in Ue

Il Consiglio dei Ministri n. 112, in data 15 aprile 2016 ha approvato, in esame preliminare, un Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva 2014/67/Ue che disciplina il distacco transfrontaliero e modifica il Regolamento Ue n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (Regolamento IMI).

Il comunicato stampa del CdM ricorda che gli obiettivi della Direttiva sono il contrasto del fenomeno del distacco abusivo, attraverso cui si realizza la violazione dei diritti fondamentali dei lavoratori e pratiche di concorrenza sleale nonché l'agevolazione della cooperazione tra gli Stati membri nell'accertamento dell'autenticità dei distacchi e nel perseguimento e nella repressione dei distacchi abusivi.

Il Decreto Legislativo:

- individua una serie di elementi utili a verificare l'autenticità del distacco e prevede che, qualora il distacco transnazionale risulti non autentico, il lavoratore distaccato sia considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del distaccatario;
- disciplina le condizioni di lavoro dei lavoratori distaccati in Italia e stabilisce che tali condizioni di lavoro debbano essere corrispondenti a quelle dei lavoratori italiani che prestano la stessa o analoga attività;
- prevede che in caso di inadempimento agli obblighi retributivi e contributivi da parte dell'impresa distaccante, l'utilizzatore sia solidalmente responsabile.

Dal comunicato si evince, infine, che l'impresa distaccante dovrà comunicare il distacco dei suoi lavoratori in Italia almeno 24 ore prima dell'inizio, fornendo una serie di informazioni relative anche:

- all'impresa distaccante;



- all'impresa distaccataria;
- all'identità ed al numero dei lavoratori distaccati;
- alla natura del contratto in base al quale viene effettuato il distacco.

## 1.5 FdS Credito cooperativo

Con messaggio n. 1679 del 15 aprile 2016, l'INPS ha fornito le istruzioni operative relative alle prestazioni ordinarie del Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo istituito con D.I. n. 82761 del 20 giugno 2014.

Il Fondo garantisce assegni ordinari e interventi di formazione in favore di lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché assegni emergenziali ed outplacement per lavoratori che sono stati licenziati.

In attesa della pubblicazione della circolare sulle prestazioni ordinarie l'Istituto ha chiarito che:

- sono da considerarsi beneficiari degli interventi del Fondo tutti i lavoratori e tutte le aziende dalle quali gli stessi dipendono che siano tenute ad applicare ed applichino i contratti collettivi nazionali di categoria sottoscritti da Federcasse e dalle OO.SS. dei lavoratori stipulanti detti contratti con Federcasse stessa (Delibera n. 2/2015);
- le domande possono riguardare prestazioni aventi durata non superiore ai dodici mesi e saranno accolte nei limiti della metà della contribuzione ordinaria dovuta dall'azienda istante dalla data di iscrizione al fondo fino a tutto il trimestre antecedente la data di presentazione della domanda, al netto degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo e delle prestazioni, relative a programmi formativi, già deliberate e fruite da parte della medesima azienda istante. Nei casi di ricorso alle prestazioni per interventi formativi congiunto con un'altra prestazione ordinaria, le domande di accesso alla prestazione per interventi formativi saranno accolte nei limiti del doppio della contribuzione ordinaria dovuta dall'azienda istante dalla data di iscrizione al Fondo fino a tutto il trimestre antecedente la data di presentazione della domanda, al netto degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo e delle prestazioni, riguardanti i programmi formativi, l'assegno ordinario e l'assegno ordinario per la causale di solidarietà espansiva, già deliberate e fruite da parte della medesima azienda istante (Delibera n. 3/2015).

Ricorda, infine, il messaggio INPS n. 1679/16 che per le modalità di presentazione delle



domande al FdS per il Credito cooperativo, si deve fare riferimento alle sue circolari n. 122/2015 e n. 201/2015.

## 1.6 Voucher Aggiornata la procedura

L'INPS, con messaggio n. 1668 del 15 aprile 2016 ha comunicato di aver aggiornato la procedura per i voucher.

Nell'ottica di un più puntuale controllo dei limiti economici previsti per le prestazioni rese nell'ambito del lavoro accessorio, sono state introdotte nuove funzionalità che consentiranno di monitorare in maniera efficace l'effettivo rispetto del dettato legislativo contro ogni possibile elusione della norma finalizzata ad aggirare i limiti economici previsti dal legislatore.

### Accesso Legale Rappresentante

Le Persone Giuridiche committenti di Lavoro Accessorio potranno accedere direttamente alle funzionalità tramite il Legale Rappresentante il quale, dotato di PIN, entrerà come committente e dovrà indicare se vuole operare in qualità di cittadino o di azienda.

Il legale rappresentante che accederà a nome dell'azienda è l'unico soggetto che potrà inserire deleghe dirette senza necessità di compilare il modulo SC53 presso la sede.

Effettuato l'accesso, la Persona Giuridica si troverà davanti una schermata nella quale potrà autocertificare di essere:

1. Imprenditore;
2. Libero Professionista;
3. Non imprenditore o libero professionista.

### Controllo limite economico

Nel caso in cui il committente Persona Giuridica che abbia dichiarato di essere imprenditore o libero professionista (o non abbia inserito l'autocertificazione) inserisca una dichiarazione (Dichiarazione Rapporti telematica, Prestazione PEA, Attivazione voucher INPS o Postali), l'applicazione controllerà che l'importo corrisposto dal committente al prestatore nell'anno (i voucher riscossi dal prestatore acquistati dal committente per ogni canale d'acquisto e le consuntivazioni telematiche) sommato all'importo presunto non superi i 2.020 euro e in caso di



superamento impedirà l'inserimento della dichiarazione di inizio attività.

Analogamente se verrà inserita una consuntivazione (Consuntivazione Rapporti telematica), l'applicazione controllerà che l'importo corrisposto dal committente al prestatore nell'anno sommato all'importo della consuntivazione non superi i 2.020 euro e in caso di superamento impedirà la consuntivazione.

## 1.7 Esonero contributivo non per lo stesso datore

A seguito di quesito, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con parere n. 2 del 18 aprile 2016, ha ritenuto che anche l'esonero contributivo 2016, così come quello del 2015, sia precluso solo qualora il datore di lavoro assuma lo stesso lavoratore per il quale abbia già fruito dell'esonero contributivo (non importa se riferito al 2015 o al 2016), pur rispettando le altre condizioni di legge, o ne abbia usufruito presso una società a lui riconducibile anche per interposta persona.

Per la Fondazione, l'esonero può essere, invece, legittimamente fruito nel caso in cui l'assunzione riguardi un lavoratore che abbia già consentito di fruire dell'esonero contributivo ad un diverso datore di lavoro.

Evidenza, infatti, il parere n. 2/2016, che la posizione dell'INPS in merito è la stessa per tutte e due le annualità ed è illustrata nelle circolari n. 17/2015 e n. 57/2016, anche se, in effetti, in quest'ultima l'Istituto si è espresso in modo più articolato rispetto a quella dello scorso anno.

## 1.8 Part time agevolato prepensionamento

La legge di Stabilità 2016 ha introdotto un part time agevolato prepensionamento per i lavoratori prossimi alla pensione di vecchiaia.

Dopo il decreto interministeriale di attuazione della norma, che fissa anche il procedimento per ottenere l'incentivo economico statale alla trasformazione del rapporto di lavoro, si attendono ulteriori precisazioni al riguardo da parte dell'Inps.

Nel frattempo, la Fondazione Nazionale dei consulenti del lavoro ha pubblicato un documento – la circolare n. 7 dell'aprile 2016 – con il quale viene offerta un'analisi del nuovo strumento di flessibilità, sia sotto il profilo giuridico che amministrativo ed economico.





## Ambito di applicazione

L'incentivazione è riconosciuta ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, prossimi al pensionamento di vecchiaia, che aderiscono ad una trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con una riduzione dell'orario di lavoro compresa tra il 40% e il 60%.

L'agevolazione è possibile per tutti i lavoratori dipendenti di aziende di qualsiasi dimensione operanti nel settore privato, mentre non è fruibile per i lavoratori che sono già in part time.

Per poterne beneficiare, inoltre, si devono raggiungere i requisiti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia di cui al DI 201/2011, entro il 31/12/2018.

Specifica, quindi, la circolare n. 7/2016 che possono accedere all'agevolazione i lavoratori che, oltre ad avere 20 anni di contributi al momento dell'accordo con l'azienda, matureranno il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia entro il 2018.

Ne restano invece esclusi:

- quei lavoratori che non sono in possesso al momento della stipula dell'accordo dei 20 anni di anzianità contributiva, anche se avrebbero raggiunto tale anzianità – insieme a quella anagrafica - entro il 31/12/2018;
- quei lavoratori che entro il 31/12/2018, pur non maturando l'età pensionabile, perfezionerebbero comunque un diritto a pensione diverso da quello di vecchiaia (esempio pensionamento anticipato).

## Part time incentivato

Pertanto, possono ottenere il part time incentivato i lavoratori uomini/donne che questo mese hanno almeno 63 anni e undici mesi di età. Tali lavoratori avranno un orario ridotto al 50% e riceveranno in busta paga la contribuzione netta che il datore avrebbe versato all'Inps con il tempo pieno. Il reddito dovrebbe stabilizzarsi sul 65% dell'ultima busta paga intera.

## Procedimento

Il decreto ministeriale attuativo richiede una specifica certificazione Inps del possesso dei requisiti di contribuzione e della maturazione di quello anagrafico entro il 2018 per poter passare al part time agevolato.



Nella circolare, i consulenti evidenziano che, ai fini di tale certificazione, potrebbe non essere sufficiente l'attuale certificazione Ecocert.

Solo dopo la certificazione, l'azienda e il dipendente firmano un accordo di riduzione dell'orario di lavoro che dovrà essere inviato alla direzione territoriale del Lavoro secondo modalità ancora da definire.

### 1.9 Differimento disattivazione utenze Codice ditta

Con la circolare INAIL n. 81/2015 è stata individuata nel 30 aprile 2016 la data in cui sarebbero state disattivate le utenze "Codice ditta" e tutte le utenze "Subdelegate" ad esse associate con la conseguenza che, da tale data, l'accesso ai servizi online dell'Istituto sarebbe stata consentita soltanto ai legali rappresentanti ed ai delegati in possesso di credenziali dispositive.

L'INAIL, con nota prot. n. 44145 del 15 aprile 2016, ha comunicato che è stata differita al 31 maggio 2016 la data effettiva di disattivazione del "Codice ditta" e delle utenze ad esso associate.

Rammenta, inoltre, la nota che gli utenti possono reperire le informazioni sulle modalità di richiesta delle credenziali dispositive sul portale [www.inail.it](http://www.inail.it) al percorso "Accedi ai servizi online/Registrazione-Login/Istruzioni per l'accesso/Registrazione utente", mentre i soggetti già registrati come "Subdelegati azienda" e "Subdelegati alla denuncia di infortunio" possono richiedere le credenziali dispositive attraverso il servizio "Richiedi credenziali dispositive" presente nei servizi online abilitati per tale tipologia di utenze.

Dal 1° giugno 2016 al 30 settembre 2016 (data di disabilitazione definitiva) gli unici servizi che rimarranno attivi utilizzando l'utenza "Codice ditta" saranno quelli di "Variazione del legale rappresentante" ed ISI.

### 1.10 Disabili Contributo esonerativo

Il Decreto Interministeriale del 10 marzo 2016 – in corso di registrazione alla Corte dei Conti - in attuazione dell'articolo 5, comma 2, D.Lgs. n. 151/2001, stabilisce le modalità di versamento al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del contributo esonerativo cui sono tenuti i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che autocertificano l'esonero dall'obbligo di



cui all'articolo 3, Legge n. 68/1999, per quanto concerne gli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato.

Stante quanto sopra, il Ministero del Lavoro, con nota prot. n. 2452 del 15 aprile 2016, ha fornito le indicazioni per autocertificare l'esonero.

L'autocertificazione - consistente in una dichiarazione con cui il legale rappresentante dichiarerà di avvalersi dell'esonero, ex art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 - dovrà essere presentata telematicamente entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto e nella stessa dovrà essere indicata la data da cui il datore di lavoro ha inteso avvalersi dell'esonero.

Nelle more dell'attivazione della procedura telematica per l'autocertificazione, il datore di lavoro potrà indicare tale data nel prospetto informativo.

Posto che la data in questione non può essere antecedente il 24 settembre 2015 né successiva al 31 dicembre 2015, potranno verificarsi 3 ipotesi:

- nel caso in cui l'obbligo sia insorto il 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 151/2015), la data entro la quale avvalersi dell'esonero è il 23 novembre 2015;
- qualora l'obbligo sia insorto dopo il 24 settembre 2015, la data entro la quale avvalersi dell'esonero è il 60° giorno successivo all'insorgenza dell'obbligo;
- nel caso in cui l'obbligo sia insorto prima del 31 dicembre 2015 e il datore di lavoro intenda avvalersi dell'esonero nei termini previsti dal decreto e la data cada nell'anno 2016, potrà indicare, nell'apposita sezione "esonero parziale autocertificato" del prospetto informativo, nel campo "data autocertificazione", la data del 31 dicembre 2015, inserendo nelle note la data dalla quale intende avvalersi dell'esonero.

Chiarisce, inoltre, la nota ministeriale che l'esonero autocertificato è compatibile con l'esonero parziale dall'obbligo di assunzione, a condizione che gli esoneri non riguardino i medesimi addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille e che la quota di esonero autocertificata e la quota di esonero autorizzata complessivamente non siano superiori alla misura percentuale massima del 60% della quota di riserva, prevista dal decreto del Ministro del Lavoro n. 357/2000.

Di conseguenza, i datori di lavoro che appartengono alla classe dimensionale 15/35 dipendenti, la cui quota di riserva è pari ad una unità, non potranno usufruire dell'esonero autocertificato.

Il primo versamento del contributo esonerativo dovrà essere effettuato nei cinque giorni



lavorativi precedenti l'autocertificazione e coprirà il periodo dalla data in cui il datore di lavoro ha inteso avvalersi dell'esonero al termine del Trimestre in cui è presentata l'autocertificazione.

### 1.11 Certificato di agibilità ex ENPALS

L'INPS, con messaggio n. 1712 del 19 aprile 2016, ha comunicato che a far data dal 3 maggio sarà disponibile in produzione un nuovo aggiornamento della procedura telematica di richiesta Certificati di agibilità per le Imprese del settore Spettacolo.

La procedura sarà raggiungibile sul sito dell'Istituto in "Servizi per aziende e i consulenti", selezionando nella voce di menù "Servizi Settore Sport e Spettacolo" la voce di sotto menù "Richiesta Agibilità".

Nella procedura è ora disponibile :

- il calendario per la gestione dei periodi riferiti ad un'occupazione;
- la visualizzazione ad albero delle agibilità per la consultazione da parte dell'utente;
- la funzionalità di export in formato excel dei risultati di ricerca delle agibilità;
- un nuovo campo per dare la possibilità all'utente di inserire per l'occupazione svolta la retribuzione mensile in alternativa a quella giornaliera;
- funzionalità di stampa dei certificati più evolute.

Evidenzia il messaggio n. 1712/2016 che è stata, inoltre, ottimizzata la funzionalità di "Upload massivo".

### 1.12 Sistema ticket Domande CIGO

Con messaggio n. 1759 del 20 aprile 2016, l'INPS ha comunicato che dal 23 maggio 2016 il nuovo sistema di gestione della CIG con ticket diventerà obbligatorio per tutte le domande di CIG ordinaria industria presentate mediante acquisizione online.

Tale obbligo sarà esteso alle domande trasmesse off-line mediante file .xml a partire dal 6 settembre c.a. con modalità che saranno definite.

Per quanto riguarda le domande di CIGO edilizia sarà rilasciata a breve la possibilità per le



aziende di utilizzare le suddette modalità di presentazione che diverranno obbligatorie, per l'acquisizione online e offline a partire dal 6 settembre c.a.

Per inviare le domande di CIGO con ticket Uniemens è disponibile la applicazione UNICIGO, richiamabile all'interno delle funzioni di "CIG Ordinaria" dalla voce "Flusso web" sul link "Domanda semplificata (UNICIGO)".

Per l'invio di una domanda telematica CIGO è necessario associare alla stessa uno specifico codice ("ticket") prelevato dall'applicazione UNICIGO oppure dalla procedura UNIEMENS dove è identificato da <IdentEventoCIG>.

Specifica il messaggio INPS n. 1759/2016 che il suddetto codice dovrà essere utilizzato anche su UNIEMENS in fase di esposizione degli eventi di CIG richiesta.

### 1.13 CdS Incremento del 10%

Anche per l'anno 2016, entro il limite di spesa di 50 milioni di euro, opera l'incremento del trattamento di integrazione salariale straordinario nella misura del 10%, per i contratti di solidarietà, di cui all'art. 1 del D.L. n. 726/1984, stipulati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/15 e le cui istanze siano state presentate entro la stessa data.

L'INPS, con messaggio n. 1760 del 20 aprile 2016 ha fatto presente che per quanto concerne gli incrementi di integrazione salariale anticipati dalle aziende e posti a conguaglio nei flussi UniEmens, le operazioni di conguaglio andranno effettuate entro e non oltre il periodo di paga di gennaio 2017.

Per quanto concerne, invece, il trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà erogato nel corso del 2015, evidenzia l'Istituto che alcuni contratti sono stati autorizzati alla fine del 2015, per cui le aziende interessate possono non essere state in condizioni di conguagliare l'incremento nella misura del 10% del trattamento.

Quindi, accertata la sussistenza di disponibilità finanziarie residue dello stanziamento operato, le aziende interessate potranno avviare il recupero dell'incremento connesso ai contratti di solidarietà debitamente autorizzati sulla base della previgente disciplina di cui alla Legge n. 863/1984, erogato nel corso dell'anno 2015.

Le relative operazioni di conguaglio andranno effettuate entro e non oltre il periodo di paga di



giugno 2016.

Stante quanto sopra, il messaggio n. 1760/2016 fornisce le istruzioni operative per il conguaglio dell'incremento del trattamento di integrazione salariale, per i contratti di solidarietà di tipo "A", nei flussi UniEmens riferiti a:

- maggiorazioni anno 2016;
- recupero Maggiorazioni anno 2015.

### 1.14 Violenza di genere Modello per indennità

L'INPS ha reso disponibile il nuovo modello COD. SR165 che dovrà essere presentato in forma cartacea alla sede territorialmente competente, fino a quando non sarà disponibile il servizio telematico, per richiedere l'indennità per le lavoratrici dipendenti vittime di violenza di genere che fruiranno del nuovo congedo loro spettante.

L'indennità è anticipata dal datore di lavoro che provvederà a conguagliarsi la somma secondo le modalità previste per le indennità di maternità.

Si ricorda che per le giornate utilizzate per svolgere i percorsi di protezione, spetta un'indennità giornaliera pari al 100% dell'ultima retribuzione calcolata prendendo a riferimento le voci fisse e continuative della retribuzione media giornaliera del periodo di paga mensile quadrisettimanale scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.

Il modello COD. SR 165 è reperibile sul portale dell'Istituto.

### 1.15 Contributo gestione APE

Con accordo del 6 aprile 2016 di regolamentazione del Fondo nazionale per l'APE è stato fissato, dal mese di aprile 2016, il contributo minimo mensile, per ciascun lavoratore riportato in denuncia, nella misura di 35 euro.

Con comunicato del 13 aprile 2016, la Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili ha precisato che il contributo minimo mensile per la gestione APE, di 35 euro per lavoratore, non è un contributo aggiuntivo ma la definizione, in termini forfettari ed omogenei per tutte le



Casse Edili, della soglia minima di 100 ore per la contribuzione APE prevista dai precedenti accordi contrattuali in materia.

Quindi:

nel caso in cui il calcolo del contributo APE per ciascun lavoratore dia un importo pari o superiore a 35 euro, il contributo minimo non troverà applicazione; la Cassa Edile dovrà richiedere all'impresa il versamento di detto contributo qualora, invece, dal calcolo ordinario scaturisca un importo inferiore.

Ricorda il comunicato della CNCE che la nuova norma sul Fondo APE non si applicherà in caso di:

- inizio rapporto di lavoro successivo al giorno 15 del mese;
- cessazione del rapporto di lavoro antecedente il giorno 15 del mese;
- assenza di durata complessiva non inferiore a 80 ore nello stesso mese per cassa integrazione, malattia e infortunio, ferie e permessi retribuiti (nei limiti, rispettivamente, di 160 e 88 ore annue).

## 1.16 Trattamento speciale disoccupazione edile

La Legge n. 92/2012 ha abrogato l'art. 11 della Legge n. 223/1991 - che stabilisce le condizioni ed i requisiti per l'accesso al trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori edili - con decorrenza 1 gennaio 2017.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è intervenuto, con circolare n. 16 del 20 aprile 2016, per sottolineare che, quindi, le condizioni ed i requisiti per l'accesso al trattamento speciale di disoccupazione devono perfezionarsi entro il 31 dicembre 2016.

In particolare, considerato che il numero minimo di licenziamenti stabilito dalla delibera CIPI del 19 ottobre 1993 – che ha fissato i criteri ed i requisiti per l'individuazione dei casi di crisi occupazionali previsti dal citato articolo 11, Legge n. 223/1991 - deve essere raggiunto in un arco temporale di sei mesi dal primo licenziamento, tale requisito dovrà necessariamente perfezionarsi entro il 31 dicembre 2016.

Entro la medesima data va anche conclusa la procedura sindacale e presentata l'istanza per



l'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione.

Conclude la circolare n. 16/2016 sottolineando che il Ministero potrà adottare il decreto di accertamento e la conseguente corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nel corso del 2017 anche se con decorrenza nell'anno 2016.

### 1.17 CIG in agricoltura

A seguito dell'entrata in vigore del c.d. Testo Unico degli ammortizzatori sociali, il Ministero del Lavoro, con circolare n. 17 del 20 aprile 2016, ha fornito indicazioni relative ai lavoratori beneficiari del trattamento CIG nel settore agricolo e, più nello specifico, ha fugato i dubbi interpretativi in merito alla possibilità per gli impiegati ed i quadri di accedere al trattamento CIG per il settore in questione.

In materia si ricorda che l'art. 8, Legge n. 457/72, ha riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, un trattamento sostitutivo della retribuzione per le giornate di lavoro non prestate.

Successivamente, l'art. 14, comma 2, Legge n. 223/1991, ha esteso tale integrazione salariale anche agli impiegati ed ai quadri ma tale articolo è stato abrogato dal T.U. ammortizzatori sociali.

Evidenzia il Ministero a tal proposito che l'art. 1, D.Lgs. n. 148/2015, nell'individuare i lavoratori beneficiari dei trattamenti esclude solo i dirigenti ed i lavoratori a domicilio, per cui sono da intendersi beneficiari dei trattamenti di CIG per il settore agricolo, le categorie degli operai, impiegati e quadri.

Specifica, infatti, la circolare ministeriale n. 17/2016 che, attualmente, per l'individuazione dei soggetti beneficiari delle prestazioni occorre riferirsi esclusivamente all'art. 1, comma 1 del D.Lgs. n. 148/2015 e non già alle altre norme che prima definivano il campo di applicazione dei destinatari.

### 1.18 ENPAIA Denuncia di infortunio

L'Ente Nazionale di Previdenza per Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura, a seguito delle





modifiche apportate al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 dal D.Lgs. n. 151/2015, ha adeguato le procedure dell'Assicurazione contro gli Infortuni e le Malattie Professionali che definiscono le modalità di denuncia degli infortuni professionali e di acquisizione della certificazione medica, e ne ha dato comunicazione con circolare n. 1 del 18 aprile 2016.

### Infortunio professionale

Per l'infortunio professionale che determini un periodo di inabilità al lavoro inferiore a trenta giorni, l'obbligo di denuncia all'autorità di P.S. da parte del datore di lavoro si ritiene assolto con la denuncia alla Fondazione mediante l'utilizzo del modello Prev/05.

Per l'infortunio professionale mortale o che determini un periodo di inabilità al lavoro pari o superiore a trenta giorni, resta l'obbligo di denuncia all'autorità di P.S. da parte del datore di lavoro mediante l'utilizzo del modello Prev/05. Il datore di lavoro dovrà altresì produrre alla Fondazione l'attestazione di avvenuta denuncia.

### Certificazione medica

La certificazione medica che attesti la tipologia di lesione e la sua natura, il rapporto con le cause e le circostanze di denuncia, qualora venga trasmessa alla Fondazione per mezzo PEC, avrà valore di originale.

Qualora, invece, la certificazione medica venga spedita per posta, dovrà essere prodotta in originale.

Conclude la circolare ENPAIA n. 1/2016 ricordando che la certificazione medica prodotta in qualunque modo sotto forma di attestato di malattia telematico non sarà presa in considerazione ai fini della valutazione dell'infortunio.

## 1.19 Riscatto Ricongiunzione Rendita Attestazioni fiscali

L'INPS, con messaggio n. 1746 del 20 aprile 2016, ha comunicato che le attestazioni fiscali dei versamenti effettuati nel 2015 per gli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita non saranno spedite agli interessati, ma potranno essere visualizzate nel *Portale dei Pagamenti dell'Istituto*, nella sezione *Pagamenti effettuati del servizio Riscatti, Ricongiunzioni e Rendite*.



Gli interessati potranno, comunque, richiedere alle sedi INPS la stampa delle attestazioni.

Tuttavia, in caso di discordanza tra gli importi attestati e quelli effettivamente versati, ci si potrà rivolgere alla sede INPS di competenza che, dopo aver verificato la fondatezza della segnalazione, dovrà rettificare l'attestazione.

## 1.20 Formazione, 2 milioni da Emilia Romagna

La Giunta regionale dell'Emilia Romagna ha stanziato due milioni di euro, cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, per formare ed offrire servizi personalizzati per i soggetti in mobilità a seguito di una crisi aziendale e per creare percorsi su misura per accompagnare le assunzioni in imprese che vogliono ampliare la loro base occupazionale.

Come ha spiegato l'assessore regionale al Lavoro e Formazione, Patrizio Bianchi, si tratta di misure che consentono di rispondere tempestivamente alle effettive necessità dei lavoratori e di dare loro nuove opportunità di impiego, nonché di supportare le imprese che hanno necessità di assumere.

### Lavoratori in mobilità

Il primo avviso pubblico, finanziato con 1 milione di euro, è teso a favorire il reinserimento occupazionale dei lavoratori in mobilità nell'ambito di crisi aziendali che si concludono con esuberi superiori alle 50 persone.

I lavoratori in questione potranno beneficiare nei 12 mesi successivi alla loro iscrizione alle liste di mobilità di:

- servizi personalizzati di presa in carico;
- azioni formative per l'adeguamento, l'aggiornamento e il rafforzamento delle competenze;
- servizi per l'accompagnamento al lavoro.

Il bando è rivolto agli enti di formazione accreditati e possono essere candidate e finanziate azioni orientative, percorsi di formazione, percorsi per reinserimento lavorativo, tirocini di inserimento o reinserimento, attività di accompagnamento al lavoro per l'attivazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, di apprendistato o a tempo determinato di durata



superiore a 6 mesi.

I progetti potranno essere candidati dagli enti di formazione accreditati a partire dal 4 maggio 2016 attraverso la procedura web disponibile su <https://sifer.regione.emilia-romagna.it> e inviati per via telematica entro e non oltre le ore 12.00 del 29 novembre 2018.

### Soggetti non occupati

Il secondo avviso, finanziato con 1 milione di euro, è teso ad offrire opportunità formative per accompagnare l'inserimento lavorativo delle persone in imprese, reti di imprese e consorzi che abbiano siglato, con almeno un'organizzazione sindacale e una datoriale, un Piano Formativo in cui siano descritte le competenze e le professionalità necessarie per un processo di crescita aziendale.

Destinatari di tali azioni formative sono le persone non occupate, che hanno assolto l'obbligo d'istruzione e il diritto-dovere all'istruzione e formazione.

Tutti i percorsi approvati dovranno rilasciare un Certificato di Competenze o di Qualifica Professionale per garantire ai destinatari un titolo spendibile anche al di fuori della realtà imprenditoriale firmataria del Piano formativo.

I progetti potranno essere candidati a partire dal 21 aprile 2016 attraverso la procedura web disponibile su <https://sifer.regione.emilia-romagna.it> e inviati per via telematica entro e non oltre le ore 12.00 del 29 novembre 2018.

### 1.21 Appalti Clausole sociali

L'art. 50, D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (c.d. Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione), ha disciplinato le clausole sociali ovvero quelle clausole che dovrebbero garantire la continuità occupazionale dei lavoratori i quali, in caso di cambio di appalto, dovrebbero passare alle dipendenze del nuovo appaltatore.

Tali clausole non sono però obbligatorie.

Infatti, il Legislatore ha previsto che, per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti



possono inserire, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione, da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Per il nuovo Codice, i servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50% dell'importo totale del contratto.

## 1.22 Assegno integrativo Presentazione domanda

A seguito di quesiti riguardanti il termine di presentazione della domanda di assegno integrativo di cui all'art. 9, comma 5, Legge n. 223/1991, l'INPS, con messaggio n. 1841 del 27 aprile 2016, ha precisato che l'assegno integrativo spetta al lavoratore in mobilità che accetti un'offerta di lavoro, a tempo pieno e indeterminato, comportante l'inquadramento in un livello retributivo inferiore a quello corrispondente alle mansioni svolte nel precedente rapporto di lavoro, sempre a tempo indeterminato, e conclusosi con il collocamento in mobilità.

L'assegno in questione è pari alla differenza tra i corrispondenti livelli retributivi previsti dai CCNL e può essere erogato per un periodo massimo di dodici mesi.

Posto che la prestazione è erogata a domanda, evidenzia l'Istituto che, per quanto concerne il termine di presentazione della domanda di assegno integrativo, poiché la Legge n. 223/1991 non ha previsto specifiche indicazioni, occorre riferirsi al rinvio generale alla normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

In particolare, l'art. 77 del R.D.L. n. 1827/1935, ha stabilito che "per conseguire il diritto all'indennità di disoccupazione il disoccupato deve farne domanda nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento".

Pertanto, l'applicazione di detto principio all'assegno integrativo determina che la domanda debba essere presentata entro 60 giorni dalla data di inizio del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Conclude l'INPS sottolineando che tale termine decadenziale è perentorio, per cui lo spirare dello stesso determina l'inaccogliabilità della domanda.



### 1.23 Artigiani e commercianti Imposizione contributiva 2016

L'INPS, con messaggio n. 1834 del 26 aprile 2016, comunica che è stata ultimata l'elaborazione dell'imposizione contributiva per tutti i soggetti iscritti alla gestione previdenziale per l'anno 2016.

A seguito della citata imposizione contributiva sono stati predisposti i modelli "F24" necessari per il versamento della contribuzione dovuta che sono disponibili in versione precompilata nel Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti alla sezione *Posizione assicurativa – Dati del modello F24*, dove è possibile consultare anche il prospetto di sintesi degli importi dovuti con le relative scadenze e causali di pagamento.

Le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta, saranno disponibili, sempre nel suddetto Cassetto, anche alla sezione *Comunicazione bidirezionale – Modelli F24*.

Specifica il messaggio INPS n. 1834/2016 che è previsto, inoltre, l'invio di email di alert ai titolari di posizione assicurativa delle gestioni Artigiani e Commercianti, ovvero loro intermediari delegati.

### 1.24 Acquisto Voucher telematici

L'INPS, con circolare n. 68 del 28 aprile 2016, ha comunicato che dal 2 maggio 2016 non sarà più possibile acquistare voucher telematici mediante F24 con la causale LACC – Lavoro occasionale accessorio.

Da tale data, infatti, sarà possibile utilizzare la suddetta causale LACC nel modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", mentre rimane impregiudicata la possibilità di utilizzare la causale LACC nel modello F24EP per gli Enti e le Amministrazioni Pubbliche autorizzate. Quindi, conclude la circolare n. 68/2016, dal 2 maggio i voucher telematici si potranno acquistare:

- tramite modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", inserendo, nella sezione CONTRIBUENTE, nei campi "codice fiscale" e "dati anagrafici", il codice fiscale e i dati anagrafici o la ragione sociale del soggetto che effettua il versamento e nella sezione ERARIO ED ALTRO, nel campo "tipo", la lettera "I" – nel campo "elementi identificativi", nessun valore – nel campo "codice", la causale contributo LACC – nel campo "anno di riferimento", l'anno in cui si effettua il pagamento nel formato "AAAA";



- tramite modello “F24 EP” per gli Enti e le Amministrazioni Pubbliche autorizzate secondo le consuete modalità;
- tramite versamento sul conto corrente postale 89778229 intestato ad INPS DG LAVORO ACCESSORIO, il cui importo deve necessariamente essere un multiplo di 10.
- tramite pagamento on line collegandosi al sito [www.inps.it](http://www.inps.it), nella sezione Servizi OnLine/Portale dei pagamenti.

## 1.25 Attestazioni fiscali oneri Riscatto Ricongiunzione e Rendita

Con messaggio n. 1858 del 28 aprile 2016, l'INPS ha ricordato che le attestazioni fiscali dei versamenti effettuati nel 2015 per gli oneri da Riscatto, Ricongiunzione o Rendita non saranno spedite agli interessati ma sono visualizzabili nel Portale dei Pagamenti del sito [www.inps.it](http://www.inps.it): servizio Riscatti, Ricongiunzioni e Rendite, sezione Pagamenti effettuati.

Gli interessati potranno in ogni caso richiedere alle sedi dell'Istituto la stampa delle attestazioni e, qualora riscontrino discordanze tra importi attestati e importi versati, la rettifica del documento.

## 1.26 Indennità Maternità, Parto prematuro

Il D.Lgs. N. 80/2015 ha apportato notevoli modifiche al Testo unico sulla maternità e paternità in un'ottica di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.

L'INPS, con circolare n. 69 del 28 aprile 2016, ha fornito:

- le istruzioni sull'indennità di maternità per i giorni ulteriori rispetto ai 5 mesi riconosciuti nei casi di parto molto prematuro ex art. 16 T.U., come modificato alla lett. d);
- istruzioni operative per il pagamento delle indennità, nei casi di sospensione del congedo post partum per ricovero del neonato o del bambino adottato o affidato;

ed ha confermato il diritto della lavoratrice licenziata per colpa grave a conservare l'indennità di maternità oltre la data del licenziamento.

### Parto prematuro



In forza della modifica di cui al Jobs Act, adesso, in caso di parto fortemente prematuro, verificatosi prima dei 2 mesi antecedenti alla data presunta del parto, il congedo si calcola aggiungendo ai 3 mesi post partum, tutti i giorni compresi tra la data del parto fortemente prematuro e la data presunta del parto, così che la durata complessiva sia maggiore rispetto al periodo di 5 mesi precedentemente previsti.

Sottolinea, tuttavia, la circolare che la riforma in questione non comporta variazioni nei casi in cui il parto prematuro si verifichi all'interno dei due mesi ante partum: per tali eventi infatti il congedo post partum risulta ancora coincidente con i 3 mesi dopo il parto ai quali vanno aggiunti i giorni di congedo ante partum non goduti.

Qualora la lavoratrice abbia un provvedimento di proroga del congedo di maternità per c.d. lavoro a rischio;

- i giorni di congedo obbligatorio ante partum non fruiti si aggiungono al termine dei 7 mesi dopo il parto;
- nei casi di parto fortemente prematuro, si aggiungono al termine del periodo di interdizione prorogata tutti i giorni compresi tra la data del parto e la data presunta del parto.

### Flusso Uniemens per conguaglio indennità anticipate

Per il conguaglio delle indennità anticipate alla lavoratrice dal datore di lavoro, relativamente al periodo di congedo post partum aggiuntivo, la circolare inps n. 69/2016 evidenzia che dovrà essere valorizzato nell'elemento <MatACredAltre>, <CausaleRecMat>, il nuovo codice causale "L063" avente il significato di "indennità di congedo maternità parto prematuro D.Lgs n.80/2015"; nell'elemento <ImportoRecMat> il relativo importo.

Rimane ferma la necessità di valorizzare i consueti codici causale, per il conguaglio delle indennità anticipate dal datore di lavoro relative al periodo ordinario di congedo di maternità.

## 1.27 Permesso soggiorno elettronico

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 marzo 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2016, è stato fissato l'importo delle spese per la produzione e la spedizione del nuovo permesso di soggiorno elettronico «PSE 380», nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi connessi, da porre a carico dei



soggetti richiedenti il documento.

Il prezzo in questione è fissato in euro 24,56.

Evidenzia il DM 10 marzo 2016 che l'importo complessivo, pari al prezzo del nuovo permesso maggiorato dell'IVA con aggiunta la commissione di euro 0,50, va pagato all'atto della presentazione della richiesta del permesso di soggiorno elettronico, mediante versamento sul conto corrente postale n. 67422402 intestato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, con causale «importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico».



## ADEMPIMENTI E SCADENZE

### 16 maggio 2016

- Oggetto scadenza Inps. Versamento contributi lavoro dipendente. *Soggetti:* Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica
- Versamento contributi Inps pescatori autonomi *Soggetti:* Pescatori autonomi
- Versamento rata premio anticipato Inail. *Soggetti:* Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica che abbiano optato per il pagamento rateale delle somme dovute all'Inail scaturenti dall'autoliquidazione
- Gestione Inps artigiani e commercianti. Prima rata contributi fissi *Soggetti:* Contribuenti sia titolari, che non titolari di partita IVA, titolari di imprese artigiane e commercianti, tenuti al versamento dei contributi previdenziali fissi.
- Versamento del contributo alla gestione separata INPS *Soggetti:* Committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste l'obbligo contributivo

### 20 maggio 2016

- Versamento contributi Fasc *Soggetti:* Imprese di spedizione e agenzie marittime interessate dal ccnl autotrasporto merci e logistica e dal ccnl agenzie marittime ed aeree






- Versamento contributi Enasarco *Soggetti:* Datori di lavoro preponenti nel rapporto di agenzia
- Comunicazioni obbligatorie lavoro somministrato *Soggetti:* Agenzie per il lavoro autorizzate alla somministrazione di lavoro

## 25 maggio 2016

- ENPAIA - Denuncia e versamento contributi *Soggetti:* Datori di lavoro agricolo

## 31 maggio 2016

- Versamento contributi Fasi *Soggetti:* Aziende industriali
- Ex Enpals - Denuncia retributiva e contributiva mensile unificata *Soggetti:* Datori di lavoro imprese dello spettacolo e dello sport
- Libro Unico Lavoro, compilazione *Soggetti:* Datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari
- Inps - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale) - *Soggetti:* Datori di lavoro già tenuti a presentare la denuncia contributiva mod. DM10/2 e/o la denuncia mensile dei dati retributivi EMENS.
- Ferie collettive. Domanda autorizzazione all'Inps per differimento adempimenti contributivi - *Soggetti:* Aziende in caso di chiusura o sospensione di ogni attività per ferie collettive



## GUIDA PRATICA

### Presentazione del prospetto informativo disabili

I datori di lavoro tenuti all'assunzione obbligatoria dei disabili devono presentare telematicamente, **dal 15 aprile 2016 al 15 maggio 2016**, al competente servizio provinciale il **prospetto informativo disabili**.

Le omissioni scontano sanzione amministrativa in misura fissa, ma progressiva, di 516 euro



più 25 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.

Il Ministero del Lavoro ha comunicato che sono stati aggiornati gli standard del Sistema Informatico del prospetto informativo disabili ed ha fornito alcune precisazioni.

Se si hanno **unità produttive dislocate in diverse province** i relativi prospetti devono essere presentati separatamente a ciascuno dei servizi competenti per le varie dipendenze; inoltre un prospetto informativo riepilogativo va presentato all'ufficio del luogo ove si trova la sede legale dell'azienda.

### Determinazione base di computo

Il lavoratore **somministrato** non va computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Dunque, i lavoratori somministrati non vanno computati\* nell'organico dell'utilizzatore agli effetti della determinazione del numero di soggetti con disabilità da assumere.

*\*l'utilizzatore, durante la somministrazione, può computare il lavoratore con disabilità somministrato, purché la missione duri almeno dodici mesi. La missione deve essere continuativa presso lo stesso utilizzatore.*

I datori di lavoro privati che facciano ricorso al **telelavoro** per motivi legati ad esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in forza di accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, non devono computare i lavoratori ammessi al telelavoro, ai fini della determinazione della quota di riserva.

Tuttavia, se i lavoratori svolgono **telelavoro solo parziale**, allora vanno esclusi in proporzione all'orario di lavoro svolto in telelavoro, rapportato al tempo pieno.

Anche i lavoratori assunti con contratti di **apprendistato** non vanno computati agli effetti della determinazione del numero di soggetti con disabilità da assumere.

### Computabilità nella quota di riserva

E' prevista la computabilità nella quota di riserva - di cui all'articolo 3, Legge n. 68/1999 - dei



**lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro**, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio.

Nel caso di specie la computabilità del lavoratore è subordinata alla:

1. dimostrazione, mediante idonea documentazione medica, che, anteriormente alla costituzione del rapporto, il lavoratore si trovava in una delle seguenti condizioni:

- riduzione della capacità lavorativa superiore al 60%;
- minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra;
- riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% per le persone con disabilità intellettiva e psichica;

2. assunzione del lavoratore al di fuori delle procedure che regolano il collocamento obbligatorio;

3. idoneità del lavoratore con disabilità a continuare a svolgere le mansioni cui è adibito.

Per quanto sopra, il datore di lavoro deve chiedere la visita per l'accertamento della compatibilità delle mansioni cui il lavoratore è adibito, previo consenso del lavoratore stesso.

In caso di **somministrazione di lavoratori con disabilità** per missioni di durata non inferiore a dodici mesi, il lavoratore somministrato è computato nella quota di riserva, ma la missione deve essere continuativa presso lo stesso utilizzatore.

### Esonero parziale autocertificato

I datori di lavoro che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un **tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille**, possono **autocertificare l'esonero** dall'obbligo, ex articolo 3, Legge n. 68/1999, per quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili un **contributo esonerativo** pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.

Nelle more dell'adozione del Decreto Interministeriale che definisca le modalità di versamento del contributo esonerativo: i datori di lavoro, entro 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo di assunzione di disabili, devono comunicare, ai servizi competenti per ciascuna unità produttiva



interessata dall'esonero ed al servizio presso la sede legale, l'intenzione di presentare autocertificazione dell'esonero.

### Richiesta di avviamento anche con il prospetto

Poiché la richiesta di avviamento al lavoro (ai servizi per il collocamento obbligatorio) si intende presentata anche attraverso l'invio, all'ufficio competente, del prospetto informativo:

- se il prospetto informativo è presentato entro 60 giorni dal momento in cui insorge l'obbligo all'assunzione, lo stesso vale come richiesta nominativa o numerica, fermo restando che, se numerica, il datore deve indicare la qualifica già concordata con l'Ufficio competente;
- se alla data di presentazione del prospetto sono trascorsi i 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo, il prospetto vale unicamente come richiesta numerica e il datore di lavoro deve indicare la qualifica già individuata presso l'ufficio competente.

### Norme e prassi

D.Lgs. n. 151/2015

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota prot. 970 del 17 febbraio 2016

### INFORMAZIONI DI CONTATTO

PMS SRL  
VIA GALILEO GALILEI, 21  
33170 PORDENONE  
TEL 0434572163  
MAIL INFO@PMSWEB.IT

